



Azione di Sistema **Welfare to Work**
per le Politiche di Re-Impiego 2015 - 2016

VADEMECUM
**PER CHI CERCA LAVORO, PER CHI E' SOSPESO DAL LAVORO,
PER CHI HA PERSO IL LAVORO**

Sommario

COSA DEVE SAPERE CHI CERCA LAVORO. LE CONVENIENZE.....	3
COSA DEVE SAPERE CHI E' DIPENDENTE DI UN'AZIENDA IN CRISI	11
COSA DEVE SAPERE CHI VIENE LICENZIATO	17
COSA DEVE SAPERE CHI AVEVA UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE.....	19

COSA DEVE SAPERE CHI CERCA LAVORO. LE CONVENIENZE

SE SEI SENZA OCCUPAZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DA ALMENO 6 MESI (VI RIENTRANO ANCHE I LAVORATORI IN CIGD DA ALMENO 6 MESI)

Il datore di lavoro che ti assume entro il 31 dicembre 2016, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto ***all'esonero dal versamento del 40% dei contributi previdenziali a suo carico per 24 mesi***, fino a un massimo di 3.250 euro all'anno. ***Egli può assumerti con qualsiasi contratto a tempo indeterminato*** esclusi il contratto di apprendistato e il contratto di lavoro domestico.

SE NON HAI PIÙ DI 29 ANNI

Il datore di lavoro può assumerti con contratto di apprendistato.

Il contratto di apprendistato è particolarmente vantaggioso per il datore di lavoro che ***può inquadrarti con due livelli retributivi inferiori rispetto a quello spettante o, in alternativa, stabilire una retribuzione in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio.***

Inoltre, ***le ore di formazione a suo carico, sono retribuite nella misura del 10% della retribuzione contrattuale.*** Il datore potrà liberamente recedere dal contratto, al termine del periodo di apprendistato con il solo obbligo del preavviso.

E ancora, se il datore di lavoro che ti assume ha più di 9 dipendenti, la sua aliquota contributiva sarà solo del 11,31% (10% + 1,31% contribuzione Aspi), per tutto il periodo del contratto di apprendistato e per un ulteriore anno in caso di prosecuzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato. Se, poi, non hai più di 25 anni e ti assume con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, entro il 31.12.16, l'aliquota contributiva è ridotta al 5% e il datore di lavoro non è tenuto a versare né la contribuzione Aspi né il contributo in caso di licenziamento.

Se il datore di lavoro che ti assume ha fino a 9 dipendenti e ti assume entro il 31.12.2016 avrà diritto allo sgravio totale (100%) dei contributi a suo carico, per 3 anni.

SE SEI UN PERCETTORE DI NASPI

Il datore di lavoro che ti assume con contratto a tempo indeterminato full-time ha **diritto ad un contributo mensile pari al 20% della NASPI mensile che non hai ancora percepito**, per tutta la durata della NASPI che ti sarebbe ancora spettata.

SE SEI UN PERCETTORE DI NASPI E SEI SENZA OCCUPAZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DA ALMENO 6 MESI

Il datore di lavoro che ti assume con contratto a tempo indeterminato full-time ha **diritto ad un contributo mensile pari al 20% della NASPI mensile che non hai ancora percepito**, per tutta la durata della NASPI che ti sarebbe ancora spettata. Inoltre, se il datore di lavoro **ti assume entro il 31 dicembre 2016 ha diritto anche all'esonero dal versamento del 40% dei contributi previdenziali a suo carico, per 24 mesi**, fino a un massimo di 3.250 euro all'anno. Egli **può assumerti con qualsiasi contratto a tempo indeterminato** esclusi il contratto di apprendistato e il contratto di lavoro domestico.

SE HAI MENO DI 50 ANNI, SEI UN LAVORATORE IN CIGS PER ALMENO 3 MESI, ANCHE NON CONTINUATIVI, E DIPENDENTE DA UN'IMPRESA BENEFICIARIA DA ALMENO 6 MESI DELL'INTERVENTO DI CASSA INTEGRAZIONE

Il datore di lavoro che ti assume con contratto a tempo indeterminato full-time **ha diritto a un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che ti sarebbe spettata**, per non più di 9 mesi, **e alla riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico** nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti (11,31%), per 12 mesi.

SE HAI PIU' DI 50 ANNI, SEI RESIDENTE NEL CENTRO-NORD, SEI UN LAVORATORE IN CIGS PER ALMENO 3 MESI, ANCHE NON CONTINUATIVI, E DIPENDENTE DA UN'IMPRESA BENEFICIARIA DA ALMENO 6 MESI DELL'INTERVENTO DI CASSA INTEGRAZIONE

Il datore di lavoro che ti assume con contratto a tempo indeterminato full-time **ha diritto a un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che ti sarebbe spettata**, per non più di 21 mesi, **e alla riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico** nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti (11,31%), per 12 mesi.

SE HAI PIU' DI 50 ANNI, SEI RESIDENTE NEL MEZZOGIORNO, SEI UN LAVORATORE IN CIGS PER ALMENO 3 MESI, ANCHE NON CONTINUATIVI, E DIPENDENTE DA UN'IMPRESA BENEFICIARIA DA ALMENO 6 MESI DELL'INTERVENTO DI CASSA INTEGRAZIONE

Il datore di lavoro che **ti assume con contratto a tempo indeterminato full-time ha diritto a un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che ti sarebbe spettata**, per non più di 33 mesi, **e alla riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico** nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti (11,31%), per 12 mesi.

SE HAI MENO DI 50 ANNI E SEI IN MOBILITA'

Il datore di lavoro che ti assume con contratto a tempo indeterminato full-time, **ha diritto alla riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico** nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti (11,31%), per un periodo di 18 mesi **e**, in aggiunta, **al 50% dell'indennità di mobilità che ti sarebbe spettata** per non più di 12 mesi,

Il datore di lavoro che **ti assume con, contratto a tempo indeterminato part-time, ha diritto alla riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico** nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti (11,31%), per un periodo di 18 mesi, **ma non ha diritto all'incentivo economico**.

Il datore di lavoro che **ti assume con contratto a tempo determinato full-time o part-time ha diritto alla riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico** nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti (11,31%), per un periodo di 12 mesi, **ma non ha diritto all'incentivo economico**.

Se poi sei un lavoratore non occupato con contratto a tempo indeterminato da almeno 6 mesi, il datore di lavoro che ti assume con contratto a tempo indeterminato, entro il 31.12.2016, può, in alternativa, optare per l'esonero dei contributi a suo carico, nella misura del 40%, per 24 mesi, con l'aggiunta del contributo economico pari al 50% dell'indennità di mobilità che ti sarebbe spettata per non più di 12 mesi, se il contratto a tempo indeterminato è full-time.

SE HAI PIU' DI 50 ANNI, SEI RESIDENTE NEL CENTRO-NORD E SEI IN MOBILITA'

Il datore di lavoro che **ti assume con contratto a tempo indeterminato full-time, ha diritto alla riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico** nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti (11,31%), per un periodo di 18 mesi **e**, in aggiunta, **al 50% dell'indennità di mobilità che ti sarebbe spettata** per non più di 24 mesi.

Il datore di lavoro che **ti assume con, contratto a tempo indeterminato part-time, ha diritto alla riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico** nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti (11,31%), per un periodo di 18 mesi, **ma non ha diritto all'incentivo economico**.

Il datore di lavoro che **ti assume con contratto a tempo determinato full-time o part-time ha diritto alla riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico** nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti (11,31%), per un periodo di 12 mesi, **ma non ha diritto all'incentivo economico**.

Se poi sei un lavoratore non occupato con contratto a tempo indeterminato da almeno 6 mesi, il datore di lavoro che ti assume con contratto a tempo indeterminato, entro il 31.12.2016, può, in alternativa, optare per l'esonero dei contributi a suo carico, nella misura del 40%, per 24 mesi, con l'aggiunta del contributo economico pari al 50% dell'indennità di mobilità che ti sarebbe spettata per non più di 24 mesi, se il contratto a tempo indeterminato è full-time.

SE HAI PIU' DI 50 ANNI SEI RESIDENTE NEL MEZZOGIORNO E SEI IN MOBILITÀ

Il datore di lavoro che **ti assume con contratto a tempo indeterminato full-time, ha diritto alla riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico** nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti (11,31%), per un periodo di 18 mesi **e**, in aggiunta, **al 50% dell'indennità di mobilità che ti sarebbe spettata** per non più di 36 mesi.

Il datore di lavoro che **ti assume con, contratto a tempo indeterminato part-time, ha diritto alla riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico** nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti (11,31%), per un periodo di 18 mesi, **ma non ha diritto all'incentivo economico**.

Il datore di lavoro che **ti assume con contratto a tempo determinato full-time o part-time ha diritto alla riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico** nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti (11,31%), per un periodo di 12 mesi, **ma non ha diritto all'incentivo economico**.

Se poi sei un lavoratore non occupato con contratto a tempo indeterminato da almeno 6 mesi, il datore di lavoro che ti assume con contratto a tempo indeterminato, entro il 31.12.2016, può, in alternativa, optare per l'esonero dei contributi a suo carico, nella misura del 40%, per 24 mesi, con l'aggiunta del contributo economico pari al 50% dell'indennità di mobilità che ti sarebbe spettata per non più di 36 mesi, se il contratto a tempo indeterminato è full-time.

SE SEI UNA DONNA, SENZA UN IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA ALMENO 24 MESI, OVVERO DA ALMENO 6 MESI SE RESIDENTE NEL MEZZOGIORNO, OVVERO SENZA UN IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA ALMENO 12 MESI SE OVER 50

Il datore di lavoro che *ti assume con contratto a tempo indeterminato, ha diritto alla riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per 18 mesi, o in alternativa, se ti assume entro il 31.12.16, alla riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico nella misura del 40%, per 24 mesi.*

Il datore di lavoro che *ti assume con contratto a tempo determinato, ha diritto alla riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per 12 mesi.*

SE SEI UN OVER 50 DISOCCUPATO DA ALMENO 12 MESI

Il datore di lavoro che *ti assume con contratto a tempo indeterminato, ha diritto alla riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per 18 mesi, o in alternativa, se ti assume entro il 31.12.16, alla riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico nella misura del 40%, per 24 mesi.*

Il datore di lavoro che *ti assume con contratto a tempo determinato, ha diritto alla riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per 12 mesi.*

SE SEI UN DISABILE CON UNA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA SUPERIORE AL 79% O CON MINORAZIONI RICOMPRESSE TRA LA 1A E LA 3A CATEGORIA DI CUI ALLE TABELLE ALLEGATE AL DPR N. 915/78

Il datore di lavoro che *ti assume, con contratto a tempo indeterminato, ha diritto ad un incentivo economico pari al 70% della tua retribuzione mensile lorda, per un periodo di 36 mesi.*

SE SEI UN DISABILE CON UNA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA COMPRESA TRA IL 67% E IL 79% O CON MINORAZIONI RICOMPRESSE TRA LA 4A E LA 6A CATEGORIA DI CUI ALLE TABELLE ALLEGATE AL DPR N. 915/78

Il datore di lavoro che *ti assume, con contratto a tempo indeterminato, ha diritto ad un incentivo economico pari al 35% della tua retribuzione mensile lorda, per un periodo di 36 mesi.*

SE SEI UN DISABILE INTELLETTIVO E PSICHICO CON UNA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA SUPERIORE AL 45%

Il datore di lavoro che **ti assume, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato** di durata **non inferiore a 12 mesi**, ha diritto ad un **incentivo economico pari al 70% della tua retribuzione mensile lorda, per un periodo di 60 mesi** e comunque non superiore alla durata del rapporto di lavoro.

SE SEI UN DETENUTO O INTERNATO, EX DEGENTE DI OSPEDALE PSICHIATRICO, CONDANNATO E INTERNATO AMMESSO AL LAVORO ESTERNO

Il datore di lavoro che ti assume, che può essere una cooperativa sociale che ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o un'azienda pubblica o privata che organizza attività produttive o di servizi all'interno dell'istituto penitenziario, impiegando persone detenute o internate, ha diritto ad una **riduzione dell'aliquota contributiva relativa alla retribuzione a te corrisposta nella misura del 95%**.

Tale beneficio contributivo permane

- per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre eri ammesso alla semilibertà o al lavoro esterno (se hai beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno)
- per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre eri ristretto (se non hai beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno).

SE SEI UNA PERSONA SVANTAGGIATA DI CUI ALLA LEGGE 381/91 (INVALIDO FISICO, PSICHICO E SENSORIALE, EX DEGENTE DI OSPEDALE PSICHIATRICO E GIUDIZIARIO, SOGGETTO IN TRATTAMENTO PSICHIATRICO, TOSSICODIPENDENTE, ALCOLISTA, MINORE IN ETÀ LAVORATIVA IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ FAMILIARI)

Il datore di lavoro che ti assume, che può essere solo una cooperativa sociale che ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ha diritto ad uno **sgravio totale dell'aliquota contributiva relativa alla retribuzione a te corrisposta (100%)**.

Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa.

SE VIENI ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUIRE LAVORATRICI O LAVORATORI IN CONGEDO OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO

Il datore di lavoro che abbia meno di 20 dipendenti e che ti assume con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrice o lavoratore in congedo, ha diritto ad uno **sgravio contributivo sulla tua retribuzione imponibile nella misura del 50%**, fino al raggiungimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o lavoratore sostituito o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento dalla lavoratrice o lavoratore sostituito.

SE SEI UN GIOVANE DI ETÀ INFERIORE A 35 ANNI, GENITORE DI FIGLI MINORI E SEI PRIVO DI UN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Puoi iscriverti alla banca dati dei giovani genitori, istituita presso l'INPS, in modo che il datore di lavoro (impresa o società cooperativa) che ti assume con contratto a tempo indeterminato ha diritto all'erogazione dell'incentivo pari ad **€ 5.000 da fruire in quote mensili**.

Tale incentivo è cumulabile con altri incentivi eventualmente spettanti.

SE HAI TRA 16 E 29 ANNI

L'azienda che ti assume può fare richiesta di incentivo aderendo all'Avviso pubblico indetto da Italia Lavoro SpA – Programma FixO.

L'avviso riguarda la concessione di contributi alle imprese che assumono giovani con contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzati:

- allo svolgimento di attività di ricerca
- al praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche

oppure al conseguimento dei titoli di studio indicati sotto:

- diploma di istruzione secondaria superiore
- certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
- diploma di tecnico superiore (ITS)
- laurea triennale
- laurea magistrale
- laurea magistrale a ciclo unico
- master universitario I° e II° livello
- diploma di specializzazione
- diploma di perfezionamento
- dottorato di ricerca

Possono presentare domanda di contributo i datori di lavoro privati che assumano, a tempo pieno o a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali, giovani di età compresa tra i 16 e i 29

anni con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca e che abbiano la sede operativa (presso cui dovrà essere operata l'assunzione) sul territorio italiano. Il contratto dovrà avere una durata minima di 12 mesi.

La domanda di contributo può essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo di progetto (piattaforma), raggiungibile al seguente indirizzo: <http://FixoL4.italialavoro.it>, non oltre il 30/6/2016, salvo il caso di esaurimento delle risorse disponibili che sarà comunicato sul sito di Italia Lavoro.

Le imprese riceveranno un contributo pari a:

- **6 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a tempo pieno;**
- **4 mila euro per ogni soggetto assunto con il contratto di apprendistato a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali**

Per saperne di più

infoaltoapprendistatoL4@italialavoro.it

SE HAI TRA I 30 E I 35 ANNI E SEI UN DOTTORE DI RICERCA

L'azienda che ti assume può fare richiesta di incentivo aderendo all'Avviso pubblico indetto da Italia Lavoro SpA – Programma FlxO.

L'Avviso ha l'obiettivo di incentivare l'assunzione a tempo pieno di dottori di ricerca attraverso contributi alle imprese per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (almeno 12 mesi) o a tempo indeterminato.

La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo di progetto (piattaforma), raggiungibile al seguente indirizzo: <http://FixoL4.italialavoro.it> non oltre il 30/6/2016, salvo il caso di esaurimento delle risorse disponibili che sarà comunicato sul sito di Italia Lavoro.

Possono presentare domanda di contributo i datori di lavoro privati, di qualsiasi settore di attività, operanti nel territorio nazionale che assumano a tempo pieno dottori di ricerca.

Le imprese riceveranno un contributo pari a:

- **8 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro subordinato full time (a tempo indeterminato o determinato per almeno 12 mesi), più un eventuale contributo fino a 2 mila euro per le attività di assistenza didattica individuale.**

Per saperne di più

infodottoridiricerca@italialavoro.it

COSA DEVE SAPERE CHI E' DIPENDENTE DI UN'AZIENDA IN CRISI

SOSPENSIONE

Se l'azienda di cui sei dipendente si trova in una crisi temporanea, dovuta ad eventi transitori, quali ad esempio intemperie, o situazioni temporanee di mercato, quali ad esempio mancanza di commesse o di materie prime, ma vi è la certezza della ripresa dell'attività produttiva, ed appartiene ad una delle categorie indicate in tabella, le ore in cui sei sospeso dal lavoro sono coperte dall'integrazione salariale ordinaria (CIGO) che ti è corrisposta per un periodo massimo di 13 settimane continuative, in casi eccezionali, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.

Hai diritto ad un importo lordo mensile non superiore ad € 971,71 (€ 914,96 netti), se hai una retribuzione pari o inferiore ad € 2.102,24, e ad € 1.167,91 (€1.099,70 netti), se hai una retribuzione superiore ad € 2.102,24. Tali importi saranno rivalutati a decorrere dal 2016 nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

I periodi di sospensione per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono coperti da contribuzione figurativa, nel senso che ti saranno riconosciuti utili d'ufficio ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. In buona sostanza, i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettivo lavoro per quanto concerne il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura.

Hai diritto anche agli assegni familiari in misura intera.

Devi sapere che hai diritto all'indennità di cassa integrazione solo se hai un'anzianità di servizio di almeno 90 giorni alla data della richiesta di cassa integrazione a meno che tu non sia un lavoratore del settore industriale.

Hai diritto all'integrazione salariale anche se sei un'apprendista, ma solo se sei assunto con contratto professionalizzante.

Aziende che possono accedere alla cassa integrazione guadagni ordinaria

Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive
Cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività simili a quella degli operai delle imprese industriali
Imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco
Cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri (per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato)
Imprese addette al noleggio e alla distribuzione di films e di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche
Imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi
Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato
Imprese addette agli impianti elettrici e telefonici
Imprese addette all'armamento ferroviario
Imprese industriali degli enti pubblici (escluse quelle il cui capitale sociale sia interamente pubblico)
Imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini
Imprese industriali e artigiane (escluse quelle che svolgono l'attività in laboratori con struttura e organizzazione distinte dall'attività di escavazione) esercenti attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo

Se l'azienda di cui sei dipendente si trova in una crisi di lunga durata e dall'esito incerto o abbia un programma di riorganizzazione aziendale per far fronte ad inefficienze della struttura gestionale o abbia stipulato un contratto di solidarietà con le RSA (rappresentanze sindacali aziendali) o le RSU (rappresentanze sindacali unitarie) per evitare una riduzione di personale, ed appartiene ad una delle categorie indicate in tabella, le ore in cui sei sospeso dal lavoro sono coperte dall'integrazione salariale straordinaria (CIGS) che ti è corrisposta, per un periodo massimo di 24 mesi in un quinquennio, in caso di ristrutturazione e contratto di solidarietà, per un periodo massimo di 12 mesi, in caso di crisi.

Hai diritto ad un importo lordo mensile non superiore ad € 971,71 (€ 914,96 netti), se hai una retribuzione pari o inferiore ad € 2.102,24, e ad € 1.167,91 (€1.099,70 netti), se hai una retribuzione superiore ad € 2.102,24. Tali importi saranno rivalutati a decorrere dal 2016 nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

I periodi di sospensione per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono coperti da contribuzione figurativa, nel senso che ti saranno riconosciuti utili d'ufficio ai fini del diritto e della

misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. In buona sostanza, i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettivo lavoro per quanto concerne il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura.

Hai diritto anche agli assegni familiari in misura intera.

Devi sapere che hai diritto all'indennità di cassa integrazione solo se hai un'anzianità di servizio di almeno 90 giorni alla data della richiesta di cassa integrazione.

Hai diritto all'integrazione salariale anche se sei un'apprendista, ma solo se sei assunto con contratto professionalizzante e solo se la causale di intervento è la crisi aziendale (escluse quindi le cause di riorganizzazione e contratto di solidarietà).

Aziende che possono accedere alla cassa integrazione guadagni straordinaria

In generale, possono fare ricorso alla CIGS le imprese che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta.
Imprese industriali comprese quelle edili e affini
Imprese artigiane quando la sospensione dei lavoratori è conseguenza di sospensione o contrazione dell'attività, e quindi di ammissione al trattamento straordinario, dell'impresa committente che esercita l'influsso gestionale prevalente. Si ha influsso gestionale prevalente quando, nel biennio precedente la richiesta di CIGS, il fatturato dell'impresa artigiana nei confronti dell'impresa committente abbia superato il 50% del complessivo fatturato dell'impresa artigiana stessa
Aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscano una riduzione dell'attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale
Aziende appaltatrici di servizi di pulizia anche se costituite in forma di cooperativa che subiscano una riduzione dell'attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale
Imprese del settore ausiliario del servizio ferroviario o del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile
Cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici
Imprese di vigilanza
Possono far ricorso alla CIGS anche le seguenti imprese che abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta:

Imprese commerciali
Agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici
Possono, infine, far ricorso alla CIGS, indipendentemente dal numero dei dipendenti:
Le imprese del trasporto aereo e di gestione aereoportuale
Partiti e movimenti politici e le loro rispettive articolazioni, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo destinate

Se sei dipendente di un datore di lavoro con più di 5 dipendenti (compresi gli apprendisti) sei tutelato in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro perché questi è obbligato ad aderire al Fondo di solidarietà e al Fondo di integrazione salariale. Il Fondo di solidarietà interviene in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, e ti assicura un assegno ordinario di importo pari alla indennità di cassa integrazione, per un periodo non inferiore a 13 settimane e non superiore a 24 mesi in caso di riorganizzazione aziendale, a 12 mesi in caso di crisi aziendale. Il Fondo di integrazione salariale interviene in caso di contratto di solidarietà con un assegno di solidarietà anch'esso di importo pari alla indennità di cassa integrazione per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile (104 settimane).

LICENZIAMENTO

Se sei dipendente

- di un'azienda che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, che ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative e che intenda procedere anche ad un solo licenziamento;

ovvero

- di una impresa che occupi più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intenda effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio della stessa provincia;

e vieni licenziato nell'ambito di un licenziamento collettivo vieni iscritto nelle liste di mobilità e se hai una anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivo, hai diritto a una indennità, denominata indennità di mobilità, per un periodo massimo di:

- **12 mesi** (anche nelle aree del Mezzogiorno) se non hai compiuto i 40 anni
- **12 mesi** (18 mesi nelle aree del Mezzogiorno) se hai compiuto i 40 anni
- **18 mesi** (24 mesi nelle aree del Mezzogiorno), se hai compiuto i 50 anni.

Hai diritto ad un importo mensile non superiore ad € 914,96 netti, se avevi una retribuzione pari o inferiore ad € 2.102,24, e ad € 1.099,70 netti, se avevi una retribuzione superiore ad € 2.102,24. Tali importi saranno rivalutati a decorrere dal 2016 nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

L'indennità di mobilità spettante dal 13° mese in poi, sarà pari all'80% degli importi lordi suddetti.

Per tutto il periodo di godimento dell'indennità di mobilità, hai diritto ai contributi figurativi, computati sulla base della retribuzione a cui avevi diritto al momento della cessazione del rapporto.

Hai diritto agli assegni familiari in misura intera.

Se sei dipendente di un'azienda che non rientra nella disciplina della CIGS e che abbia meno di 15 dipendenti e vieni licenziato hai diritto alla NASPI – Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego che consiste in una indennità mensile Essa ti spetta, se hai almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno 18 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.

Ti spetterà un importo mensile pari al 75% retribuzione degli ultimi 4 anni fino ad € 1.195,00, con un incremento del 25% sulla differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'importo dell'indennità non può, comunque, superare il limite massimo, fissato annualmente dall'INPS e variabile a seconda della retribuzione di riferimento.

A partire dal 4° mese, l'importo dell'indennità viene ridotto del 3% al mese.

Ti è riconosciuta la contribuzione figurativa per tutto il periodo di percezione della NASPI. Hai diritto agli assegni familiari.

Attento, però, per ottenere l'indennità devi presentare la domanda all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La mancata presentazione della domanda entro il termine di 68 giorni comporta la decadenza dalla NASPI.

Se al termine del periodo di fruizione della NASPI, non hai trovato occupazione e ti trovi in una condizione economica di bisogno puoi accedere alla ASDI-Assegno di Disoccupazione, con priorità se nel tuo nucleo familiare ci sono minorenni, o sei in un'età vicina al pensionamento.

Per accedere all'ASDI devi aderire ad un progetto personalizzato redatto dai servizi per l'impiego, in cui ti impegni a ricercare attivamente un lavoro, dai la tua disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione e ad accettare adeguate proposte di lavoro.

L'ASDI ti viene erogata per una durata massima di 6 mesi ed è di importo pari al 75% dell'ultimo trattamento di NASPI, incrementato per gli eventuali carichi familiari.

COSA DEVE SAPERE CHI VIENE LICENZIATO

Se vieni licenziato devi sapere che sarai tutelato, anche se avevi un contratto di apprendistato o eri socio di cooperativa con contratto di lavoro subordinato. Infatti, **hai diritto alla NASPI** – Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego che consiste in una indennità mensile. Essa ti spetta, se hai almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e almeno 18 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.

Ti spetterà un **importo mensile pari al 75% retribuzione degli ultimi 4 anni** fino ad € 1.195,00, con un incremento del 25% sulla differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L’importo dell’indennità non può, comunque, superare il limite massimo, fissato annualmente dall’INPS e variabile a seconda della retribuzione di riferimento.

A decorrere dal 4° mese, l’importo dell’indennità viene ridotto del 3% al mese.

Ti è riconosciuta la contribuzione figurativa per tutto il periodo di percezione della NASPI. ***Hai diritto agli assegni familiari.***

Attento, però, per ottenere l’indennità devi presentare la domanda all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La mancata presentazione della domanda entro il termine di 68 giorni comporta la decadenza dalla NASPI.

Se al termine del periodo di fruizione della NASPI, non hai trovato occupazione e ti trovi in una condizione economica di bisogno puoi accedere alla ASDI-Assegno di Disoccupazione, con priorità se nel tuo nucleo familiare ci sono minorenni, o sei in un’età vicina al pensionamento.

Per accedere all’ASDI devi aderire ad un progetto personalizzato redatto dai servizi per l’impiego, in cui ti impegni a ricercare attivamente un lavoro, dai la tua disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione e ad accettare adeguate proposte di lavoro.

L'ASDI ti viene erogata per una durata massima di 6 mesi ed è di importo pari al 75% dell'ultimo trattamento di NASPI, incrementato per gli eventuali carichi familiari.

COSA DEVE SAPERE CHI AVEVA UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

Se avevi un contratto di collaborazione e ti trovi disoccupato, sei tutelato. Infatti, hai diritto, per un periodo superiore a 6 mesi, ad **un'indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL pari al 75% del tuo reddito** (risultante dai versamenti effettuati), fino ad € 1.195,00 mensili, con un incremento del 25% del differenziale tra il reddito medio mensile ed € 1.195,00, comunque, fino a un massimo di € 1.300, nell'anno 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione degli indici Istat. La misura dell'indennità è, poi, ridotta del 3% al mese, a decorrere dal 5° mese di fruizione.

La DIS-COLL ti spetta se:

- sei in stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda;
- sei iscritto, in via esclusiva, alla Gestione separata presso l'INPS;
- sei privo di partita IVA;
- risultino accreditate, nell'anno precedente, presso la Gestione separata, almeno 3 mensilità;
- puoi far valere, nell'anno in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, almeno 1 mese di contribuzione o un rapporto di collaborazione della durata di almeno 1 mese

Devi sapere, però, che perdi il diritto a percepire la DIS-COLL se non partecipi regolarmente alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale che ti vengono proposti dai Servizi competenti.